

SETTORE IVA

**EMISSIONE / REGISTRAZIONE DELLA FATTURA  
ELETTRONICA: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA**

RIFERIMENTI

- Art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015
- Artt. 10, 10-bis, 10-ter e 15, DL n. 119/2018
- Art. 1, commi 53, 54 e 56, Legge n. 145/2018
- Circolare Agenzia Entrate 17.6.2019, n. 14/E

IN SINTESI

*Recentemente l'Agenzia delle Entrate ha fornito una serie di chiarimenti riguardanti la fatturazione elettronica che in parte rappresentano una conferma di quanto specificato dalla stessa tramite FAQ e altri documenti di prassi pubblicati nel corso del tempo.*

*Di particolare interesse risultano i nuovi chiarimenti riguardanti la data da indicare in fattura a decorrere dall'1.7.2019 ed i conseguenti riflessi sull'annotazione nel registro fatture emesse.*

*Merita evidenziare che la soluzione prospettata dall'Agenzia non richiede la modifica del tracciato xml da rispettare per l'emissione della fattura elettronica.*

SERVIZI COLLEGATI

settimana **professionale**

**SO** *fisco*  
SCHEDE OPERATIVE

**ilnotiziario**



RIPRODUZIONE VIETATA

Con la recente Circolare 17.6.2019, n. 14/E, dedicata all'obbligo di fatturazione elettronica decorrente dall'1.1.2019, l'Agenzia delle Entrate ha:

- “raccolto” i chiarimenti forniti nel corso del tempo tramite FAQ e altri documenti di prassi (Risposte a interpello / Risoluzioni);
- fornito gli attesi chiarimenti, necessari per applicare l'art. 11, DL n. 119/2018, ai sensi del quale, a decorrere dall'1.7.2019, la fattura deve riportare **anche la data di effettuazione dell'operazione se diversa dalla data di emissione** della stessa.

### AMBITO OGGETTIVO E SOGGETTIVO

A sostanziale conferma del quadro delineatosi nel primo semestre di applicazione della fatturazione elettronica l'Agenzia ribadisce che, al fine di individuare le fattispecie per le quali vige l'obbligo di fattura elettronica va considerato che:

- l'introduzione della fattura elettronica tramite Sdl ha lasciato *“impregiudicate quelle fattispecie in cui l'operazione può essere documentata diversamente”* (ad esempio, scontrini / ricevute fiscali o altri documenti quali i biglietti di trasporto);
- *“l'obbligo di emettere una fattura, qualora prima non sussistente, non è venuto ad esistenza”* per effetto dell'introduzione della fatturazione elettronica. Così, ad esempio, come già precisato nella Risposta 13.2.2018, n. 54 (Informativa SEAC [15.2.2019, n. 52](#)), l'Agenzia rammenta che non è richiesta la fattura per i rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti che erogano le prestazioni medico – sanitarie, per i quali è previsto il “foglio di liquidazione dei corrispettivi”;
- nel caso in cui per il soggetto o per la cessione / prestazione **non vige l'obbligo** di emettere la fattura in formato elettronico, resta sempre **facoltà del contribuente scegliere di adottare comunque** tale modalità di certificazione della cessione / prestazione. È il caso, ad esempio, dei contribuenti minimi / forfetari o dei soggetti che effettuano operazioni da / per l'estero;
- le **specifiche disposizioni previste per i soggetti in regime ex Legge n. 398/91** con proventi non superiori a € 65.000 possono essere applicate non solo alle associazioni sportive senza scopo di lucro ma **a tutti i soggetti che possono esercitare l'opzione** per tale regime. In merito va altresì evidenziato che, come già chiarito con una risposta fornita nell'ambito dell'incontro organizzato dal CNDCEC, in considerazione del fatto che la disposizione ha natura agevolativa, i soggetti interessati **possono scegliere di emettere direttamente la fattura elettronica** anziché farla emettere per proprio conto dall'acquirente / committente (Informativa SEAC [21.1.2019, n. 22](#) e [31.1.2019, n. 35](#));
- nei casi in cui **vige il divieto di emettere la fattura elettronica**, come previsto per il 2019 per le cessioni / prestazioni sanitarie a persone fisiche “private”, il cedente / prestatore **non può scegliere** di emettere comunque fattura elettronica tramite Sdl. Conseguentemente, la cessione / prestazione va certificata con fattura cartacea ovvero con fattura elettronica che transita tramite un canale diverso da Sdl. È così confermato l'orientamento espresso nelle Risposte a Interpello 19.3.2019, n. 78 e 9.4.2019, n. 103 (Informativa SEAC [24.4.2019, n. 127](#)).

### DATA DI EMISSIONE FATTURA E DATA DELL'OPERAZIONE DALL'1.7.2019

Come sopra accennato i chiarimenti di maggior rilievo contenuti nella Circolare n. 14/E in esame riguardano le modalità operative con le quali “recepire” quanto disposto dall'art. 21, DPR n. 633/72 così come modificato dall'art. 11, DL n. 119/2019, ai sensi del quale, a decorrere dall'1.7.2019:

- la **fattura immediata** può essere emessa **entro 10 giorni** dalla data di effettuazione dell'operazione (anziché entro le ore 24 del giorno di effettuazione dell'operazione).  
In merito si evidenzia che nell'ambito del DL n. 34/2019, c.d. “Decreto Crescita” in corso di conversione, è previsto l'allungamento a 12 giorni del predetto termine;
- nel caso in cui **la data di effettuazione dell'operazione non coincida con la data di emissione della fattura**, quest'ultima deve **riportare sia la data di effettuazione dell'operazione che la data di emissione**.

A tal fine l'Agenzia chiarisce che:

- il citato maggior lasso di tempo entro il quale va emessa la fattura immediata rispetto al momento di effettuazione dell'operazione ai sensi dell'art. 6, DPR n. 633/72 **riguarda tutte le fatture** (non solo quelle elettroniche);
- considerato che il **Sdl** *“attesta inequivocabilmente e trasversalmente (all'emittente, al ricevente e all'Amministrazione finanziaria) la data (e l'orario) di avvenuta «trasmissione», è possibile assumere che la data riportata nel campo «Data» della sezione «Dati generali» del file della fattura elettronica sia sempre e comunque la data di effettuazione dell'operazione.*



In altre parole, quindi, per la **fattura elettronica tramite Sdl**:

- il **Sistema attesta la data di emissione** della fattura;
- nel campo **“Data”** della fattura va indicata **la data di effettuazione dell'operazione**.

A titolo esemplificativo, l'Agenzia propone le seguenti casistiche.

**Esempio 1** Per una **cessione effettuata il 28.9.2019**, la fattura immediata:



- può essere **emessa** (ossia generata ed inviata al Sdl) **il medesimo giorno**.  
In tal caso la data di effettuazione dell'operazione e di emissione della fattura coincidono e nel campo **“Data”** del file fattura il soggetto che emette il documento indica **“28.9.2019”**;
- può essere **generata il giorno dell'effettuazione** dell'operazione ed **inviata al Sdl nei 10 giorni successivi** (ad esempio, l'8.10.2019).

In tal caso:

- dal Sistema risulterà che l'emissione (trasmissione al Sdl) della fattura elettronica è avvenuta l'8.10.2019;
- nel campo **“Data”** del file fattura va indicato **“28.9.2019”**, ossia la data di effettuazione dell'operazione;
- può essere **generata ed inviata al Sdl in uno dei 10 giorni** intercorrenti tra il 28.9 e l'8.10.2019.

Anche in tal caso, il Sistema attesterà la data di emissione (trasmissione al Sdl) della fattura e nel campo **“Data”** va indicato **“28.9.2019”**, ossia la data di effettuazione dell'operazione.



Nel caso in cui la fattura è emessa:

- in **formato cartaceo**;
- in **formato elettronico tramite canali diversi da Sdl**;

ferma restando la possibilità di emettere la fattura immediata entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione, l'Agenzia precisa che il **documento dovrà riportare, se diverse, sia la data di effettuazione dell'operazione che la data di emissione del documento**.

## FATTURA DIFFERITA

L'Agenzia precisa che l'introduzione della possibilità di emettere la fattura immediata entro 10 giorni dalla data di effettuazione dell'operazione sopra illustrata non fa venir meno e non modifica quanto disposto dall'art. 21, comma 4, DPR n. 366/72 che disciplina, in particolare, l'emissione della c.d. “fattura differita”.

Resta quindi fermo che, per le cessioni / prestazioni effettuate nello stesso mese al medesimo acquirente / committente, documentate da un ddt o da altro documento analogo, è possibile emettere la fattura (differita) **entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione, indicando gli estremi del ddt o del documento analogo da cui è desumibile il dettaglio delle operazioni effettuate.



Ai fini della compilazione della fattura differita, con particolare riferimento all'indicazione della data, va evidenziato che l'Agenzia specifica che:

*“laddove la norma già contempli l'obbligo di un riferimento certo al momento di effettuazione dell'operazione – come nei casi di cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta dal documento commerciale ... ovvero da un documento di trasporto o da altro idoneo ... – sia **possibile indicare una sola data, ossia, per le fatture elettroniche via Sdl, quella dell'ultima operazione**”.*

**Esempio 2** Un soggetto ha effettuato 3 cessioni, documentate da ddt, il 2, il 10 e il 28.9.2019.



La fattura elettronica tramite Sdl può essere emessa entro il 15.10.2019, **indicando nel campo “Data” del file fattura la data dell'ultima operazione**, ossia 28.9.2019.

Anche in tal caso, quindi, si considera che la data di emissione (trasmissione al Sdl) della fattura è attestata dal Sistema e che pertanto il campo “Data” può essere utilizzato per indicare il momento di effettuazione dell'operazione, che rappresenta l'informazione in base alla quale si determina il mese / trimestre di liquidazione dell'IVA a debito esposta in fattura.

### ANNOTAZIONE NEL REGISTRO DEGLI ACQUISTI E DELLE FATTURE EMESSE

Gli artt. 12 e 13, DL n. 119/2018 hanno modificato gli artt. 23 e 25, DPR n. 633/72 che disciplinano l'obbligo di annotazione delle fatture (emesse e ricevute). In particolare è disposto che:

- il contribuente deve **annotare in apposito registro le fatture emesse, nell'ordine della loro numerazione, entro il giorno 15 del mese successivo** a quello di effettuazione delle operazioni e **con riferimento allo stesso mese di effettuazione** delle operazioni;
- è **soppresso l'obbligo di numerare in ordine progressivo** le fatture / bollette doganali relative ai beni e servizi **acquistati / importati**.

### REGISTRO FATTURE EMESSE

In merito alla tenuta del registro delle fatture emesse, nella Circolare n. 13/E in esame l'Agenzia precisa che la modifica apportata dal citato art. 12 **non fa venir meno** i principi generali dell'ordinamento, tra cui quello che richiede la **“tenuta di un'ordinata contabilità, così che numerazione e registrazione dovranno sempre consentire di rinvenire con chiarezza il mese di riferimento (ossia di effettuazione dell'operazione) cui la fattura inerisce ed in relazione al quale sarà operata la liquidazione dell'imposta”**.

Al fine di applicare tale principio alle possibili fattispecie che possono configurarsi in applicazione dei nuovi termini di emissione / registrazione della fattura, l'Agenzia prevede che si debba / possa procedere ad annotazioni separate. A titolo esemplificativo l'Agenzia propone il seguente caso.

<b>28.9.2019</b> effettuazione operazione	8.10.2019 emissione (invio al Sdl) della fattura n. 1.000 con data 28.9.2019	<b>annotazione</b> nel registro fatture emesse entro il <b>15.10.2019</b>		<b>fattura n. 1.000</b> con data <b>28.9.2019</b>
<b>1.10.2019</b> effettuazione operazione	<b>1.10.2019 contestuale emissione e registrazione della fattura n. 990</b>			<b>fattura n. 990 con data 1.10.2019</b>

*“i principi citati impongono che la fattura in esame (in ipotesi n. 1.000 del 2019) possa essere **distinta** da quelle emesse nelle more (... **fattura immediata emessa il 1° ottobre, con il numero 990 per un'operazione dello stesso giorno e contemporaneamente annotata**).*

*Resta la **piena libertà** dei contribuenti **su come ottemperare a tale obbligo** (utilizzando, ad esempio, una specifica codifica che consenta l'imputazione corretta dell'imposta nel periodo di riferimento, i registri sezionali o altro modo ritenuto idoneo)”.*



La soluzione operativa da adottare dipenderà comunque dal gestionale utilizzato.

## Data da indicare nel registro fatture emesse

Ancorché il Legislatore non abbia modificato il comma 2 del citato art. 23, ai sensi del quale “per ciascuna fattura devono essere indicati il **numero progressivo e la data di emissione** di essa”, nella Circolare n. 14/E in esame l’Agenzia giunge alla conclusione che, “alla luce del mutato quadro tecnico-normativo ... considerata altresì la finalità dell’articolo 23 ... volto, in primo luogo, alla corretta liquidazione dell’imposta”, è **possibile indicare nel registro delle fatture emesse la data riportata nel campo “Data”** del file della fattura elettronica.



In altre parole, quindi, in sede di annotazione della fattura **nel registro fatture emesse è possibile riportare la data di effettuazione dell’operazione** (riportata nel campo “Data” della fattura stessa) e non la data di emissione della fattura. Ciò è ammesso anche per le fatture cartacee e per quelle elettroniche transitate da canali diversi dal Sdl.

## REGISTRO ACQUISTI

In merito alla soppressione dell’obbligo di numerazione progressiva delle fatture / bollette doganali relative ai beni e servizi acquistati / importati, l’Agenzia evidenzia che:

- il contribuente può **continuare, per scelta, ad attribuire una numerazione progressiva** alle fatture / bollette doganali;
- la soppressione della numerazione **non ha fatto venir meno l’obbligo di annotare nel registro acquisti** i citati documenti **attribuendo un ordine progressivo alle registrazioni.**

## ESONERO DALL’OBBLIGO DI TENUTA DEI REGISTRI IVA DAL 2020

Sempre nell’ambito del DL n. 119/2018 è previsto che dal 2020 l’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione le bozze dei registri IVA, delle liquidazioni periodiche IVA e della dichiarazione annuale IVA. La convalida / integrazione dei dati proposti comporterà il venir meno dell’obbligo di tenuta dei registri in esame di cui ai citati artt. 23 e 25.

Tale previsione **non è applicabile** ai contribuenti in **contabilità semplificata per cassa** che pertanto **dovranno continuare ad annotare cronologicamente nei registri** i ricavi percepiti e le spese sostenute. Detto obbligo di tenuta dei registri non verrà meno neppure per i soggetti che hanno esercitato l’opzione in base alla quale opera la presunzione che la data di registrazione dei ricavi e delle spese rappresenta anche la data di incasso / pagamento.

### C.D. “RETRO-DETRAZIONE”

Dopo aver riepilogato la disciplina della detrazione dell’IVA a seguito della modifica apportata dall’art. 14, DL n. 119/2018 all’art. 1, comma 1, DPR n. 100/98 (detrazione dell’IVA nella liquidazione del mese / trimestre di effettuazione dell’operazione anche per le fatture registrate entro il giorno 15 del mese successivo, c.d. “retro-detrazione” – Informativa SEAC [30.10.2018, n. 314](#) e [18.1.2019, n. 21](#)), l’Agenzia:

- precisa che la disposizione **riguarda tutte le fatture emesse** e non solo quelle elettroniche tramite Sdl;
- conferma che, come desumibile da una risposta fornita nell’ambito di uno dei consueti incontri di inizio anno (Informativa SEAC [12.3.2019, n. 81](#)), la “retro-detrazione” si applica non solo ai soggetti mensili ma anche a coloro che effettuano le liquidazioni trimestrali.

### REGIME SANZIONATORIO

#### FATTURAZIONE ELETTRONICA

Il regime sanzionatorio applicabile in caso di **tardiva fatturazione elettronica** di cui all’art. 6, D.Lgs. n. 471/97 risulta attenuato dall’art. 1, comma 6, D.Lgs. n. 127/2015, ai sensi del quale per il **primo semestre 2019**, le sanzioni:



- **non si applicano** se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione periodica IVA riferita all'operazione documentata;
- **sono ridotte al 20%** se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione IVA del periodo successivo (per i soggetti mensili tale riduzione opera fino al 30.9.2019).

Sul punto, l'Agenzia nella Circolare n. 14/E in esame, confermando le risposte fornite nell'ambito dei consueti incontri di inizio anno (Informativa SEAC [7.2.2019, n. 42](#)), specifica che:

- la disapplicazione / riduzione delle sanzioni **non interessa fattispecie diverse** rispetto a quelle disciplinate dal citato art. 6.

Di conseguenza, fermo restando il ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97, sono, tra le altre, **ordinariamente applicabili** le sanzioni relative:

- **all'omesso versamento dell'IVA** da parte del cedente o **all'utilizzo di crediti non spettanti**;
- alle violazioni connesse alla **corretta tenuta / conservazione di scritture contabili, documenti e registri** ex art. 9, D.Lgs. n. 471/97;
- **fino al 30.6.2019** la disapplicazione / riduzione delle sanzioni riguarda **tutti i contribuenti, a prescindere dalla periodicità** (mensile / trimestrale) **di liquidazione dell'IVA**.



Merita evidenziare che l'Agenzia precisa che la **riduzione al 20%** (fino al 30.9.2019) **della sanzione** per i soggetti **mensili** è riferita alle **operazioni effettuate entro tale giorno**.

Così, ad esempio, l'emissione entro il 18.11.2019 (il 16.11 cade di sabato) di una fattura elettronica relativa ad operazioni effettuate a settembre 2019 da parte di un soggetto mensile comporta l'applicazione della sanzione con la riduzione al 20%.

Il 16.11.2019 costituisce anche il termine entro il quale i soggetti trimestrali beneficiano della riduzione della sanzione relativamente alle fatture del secondo trimestre 2019.

## SPESOMETRO ESTERO

Da quanto sopra esposto deriva anche che la **disapplicazione / riduzione delle sanzioni non opera in caso di omesso, incompleto o errato invio dello spesometro estero** di cui all'art. 1, comma 3-bis, D.Lgs. n. 127/2015.



In merito si segnala che, come evidenziato nelle Informative SEAC [8.2.2019, n. 43](#) e [2.4.2019, n. 104](#), l'Agenzia specifica che sono interessati da tale adempimento soltanto i soggetti obbligati alla fatturazione elettronica di cui all'art. 1, comma 3, D.Lgs. n. 127/2015 con la conseguente **esclusione dei contribuenti minimi e forfetari**.

In particolare l'Agenzia rammenta che per le violazioni relative alla comunicazione in esame risulta applicabile la sanzione di cui all'art. 11, comma 2-quater, D.Lgs. n. 471/97 analoga a quella prevista per lo spesometro ex art. 21, DL n. 78/2010, ossia €2 per fattura, nel limite massimo di € 1.000 per ciascun trimestre, con riduzione della sanzione alla metà, entro il limite di € 500, se la trasmissione avviene entro 15 giorni dalla scadenza ovvero se, entro lo stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

## SPESOMETRO

Con riguardo allo spesometro di cui al citato art. 21, l'Agenzia nella Circolare n. 14/E in esame specifica che la relativa abrogazione, intervenuta a decorrere dal 2019, **non riguarda le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate in precedenza**, per le quali la comunicazione doveva essere inviata entro il 30.4.2019 a prescindere dal fatto che la stessa sia stata predisposta su base trimestrale o semestrale (entro la predetta data, infatti, dovevano essere inviati i dati del terzo e quarto trimestrale 2018 nonché del secondo semestre 2018).

Con riferimento al regime sanzionatorio applicabile, merita evidenziare che secondo l'Agenzia, qualora i **dati relativi a due trimestri** siano stati **inviati entro il termine di scadenza normativamente previsto per l'invio semestrale** (1.10.2018 per il primo semestre 2018), **“nessun ritardo può essere contestato”**, ancorché **“l'invio faccia riferimento ai singoli trimestri che ... compongono”** il semestre.

Tuttavia, al fine di individuare il **limite massimo** delle sanzioni per l'omessa / irregolare presentazione dello spesometro di cui al comma 2-bis del citato art. 11 (€ 1.000 / € 500), l'Agenzia specifica che **va "comunque" fatto riferimento a ciascun trimestre** e propone le seguenti esemplificazioni.

**Esempio 3** Un soggetto ha omesso / inviato in maniera errata i dati riferiti a 1.100 fatture, di cui:



- 600 relative al 1° trimestre;
- 500 relative al 2° trimestre.

In tal caso la sanzione è così determinata.

Trimestre	Invio trimestrale	Invio semestrale
Primo	€ 2 x 600 = € 1.200 ridotti a <b>€ 1.000</b>	€ 2 x 1.100 = € 2.200 ridotti a <b>€ 2.000</b> (€ 1.000 1° trimestre + € 1.000 2° trimestre)
Secondo	€ 2 x 500 = <b>€ 1.000</b>	

**Esempio 4** Un soggetto ha omesso / inviato in maniera errata i dati di 1.100 fatture, di cui:



- 800 relative al 1° trimestre;
- 300 relative al 2° trimestre.

In tal caso la sanzione è così determinata.

Trimestre	Invio trimestrale	Invio semestrale
Primo	€ 2 x 800 = € 1.600 ridotti a <b>€ 1.000</b>	€ 2 x 1.100 = € 2.200 ridotti a <b>€ 1.600</b> (€ 1.000 1° trimestre + € 600 2° trimestre)
Secondo	€ 2 x 300 = <b>€ 600</b>	

Quanto sopra è applicabile anche per il terzo / quarto trimestre / secondo semestre 2018, fermo restando che come accennato, per tale periodo, il termine ultimo di invio è stato fissato al 30.4.2019 indipendentemente dalla cadenza scelta.

### FATTURAZIONE IN NOME E PER CONTO

Come noto al ricorrere di specifiche fattispecie la fattura deve / può essere emessa dall'acquirente / committente ovvero da un soggetto terzo anziché dal cedente / prestatore. Così ad esempio:

- per le **società sportive dilettantistiche in regime ex Legge n. 398/91** che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito, dall'esercizio di attività commerciali, proventi superiori a € 65.000, la fattura può essere emessa dall'acquirente / committente, come disposto dall'art 1, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 127/2015;
- relativamente ai **beni assegnati a seguito di espropriazione immobiliare**, come stabilito dall'art. 6, comma 2, DPR n. 633/72, la fattura è emessa dal professionista delegato delle operazioni di vendita;
- in riferimento ai **beni oggetto di custodia giudiziale**, la fattura è emessa dal custode giudiziario.

In tali casi, l'Agenzia nella Circolare n. 14/E in esame precisa che **le modalità di assolvimento / eventuale esclusione** dagli obblighi di fatturazione elettronica **sono quelle proprie del soggetto tenuto alla fatturazione**, posto che il terzo agisce in nome e per conto dell'obbligato.

Conseguentemente, in caso di fatturazione elettronica tramite Sdl relativa ad un esproprio, il professionista delegato deve:

- indicare nel campo "*cedente/prestatore*" i dati del soggetto esecutato;
- riportare "*TZ (Terzo)*" nel campo "*Soggetto emittente*" senza compilare la sezione "*Terzo intermediario o Soggetto emittente*" (il professionista delegato agisce per conto di un altro soggetto);
- inviare all'esecutato una copia (analogica / informatica) della fattura.

## CONSERVAZIONE / CONSULTAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

Secondo quanto previsto dall'Agenzia nel Provvedimento 30.4.2018 e specificato dalla stessa nelle Circolari 30.4.2018, n. 8/E e 2.7.2018, n. 13/E, ai fini della **conservazione delle fatture** sarà disponibile un apposito **accordo di servizio** (tramite modalità online) in base al quale **tutte le fatture elettroniche emesse / ricevute attraverso il Sdl** saranno *“portate in conservazione”* secondo i termini e le condizioni dell'accordo di servizio. Il citato servizio:

- garantisce la **conservazione per un periodo di 15 anni** (salvo revoca);
- riguarda **tutti i documenti** (fatture elettroniche ex art. 21 e 21-bis, DPR n. 633/72, note di variazione ex art. 26, autofatture, ecc.) e allegati, veicolati tramite il Sdl (sia obbligatoriamente che facoltativamente).

La **validità legale** della conservazione è garantita dalla conformità del relativo sistema alle regole tecniche ex art. 71, D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale). I soggetti interessati, a fronte di richiesta motivata, possono ottenere l'esibizione delle fatture conservate.

### CONSULTAZIONE DELLE COPIE CONFORMI ALL'ORIGINALE


L'Agenzia nella Circolare n. 14/E in esame, rinviando a quanto previsto dal Provvedimento 30.4.2018, ribadisce che i soggetti passivi IVA possono **consultare le copie conformi all'originale** delle fatture transitate tramite Sdl nell'area riservata del sito Internet dell'Agenzia, previa adesione al servizio di consultazione e acquisizione dei file.


Si rammenta che il **termine** a decorrere dal quale è possibile **aderire a tale servizio**, originariamente fissato al 3.5.2019, poi differito al 31.5.2019, è stato ulteriormente rinviato all'**1.7.2019** (Informativa SEAC [3.6.2019, n. 165](#)).

I file delle fatture elettroniche trasmesse al Sdl sono:

- **disponibili** nell'area riservata **fino al 31.12. del secondo anno successivo a quello di ricezione** da parte di Sdl;
- **cancellati entro i 60 giorni successivi**.

In caso di mancata adesione al servizio sono conservati esclusivamente i **dati fattura** (fino al 31.12 dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento – Informativa SEAC [4.1.2019, n. 4](#)).



**Esempio 5**  Un soggetto in data 3.1.2020 emette una fattura elettronica via Sdl per un'operazione effettuata il 30.12.2019. La fattura è consegnata e registrata dall'acquirente il 4.1.2020.

Si possono presentare le seguenti fattispecie:

- in caso di adesione (da parte del cedente o dell'acquirente ovvero di entrambi) al servizio di consultazione, la fattura sarà consultabile nell'area riservata dell'aderente fino al 31.12.2022;
- i dati fattura saranno consultabili sino al 31.12.2028 per il cedente e fino al 31.12.2029 per l'acquirente.

Le tipologie di documenti consultabili, ossia gli originali trasmessi o i duplicati informatici degli stessi, **hanno la medesima valenza.** n